

ACCREDIA



L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA

DOCUMENTO DI PROGRAMMA 2021/2023

13 APRILE 2021

SOMMARIO

- 1. PREMESSE E METODO**
- 2. ESTENDERE LA TEMATICA DEL CONFLITTO D'INTERESSE**
- 3. DOPO L'EMERGENZA COVID. COSA RESTERÀ? COME MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA?**
- 4. L'INFRASTRUTTURA PER LA QUALITÀ È UNA RISORSA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE**
- 5. *FOCUS "A": LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI***
- 6. *FOCUS "B": L'AGRO-ALIMENTARE***

1. PREMESSE E METODO

Il Documento di Programma (di seguito indicato anche come D.P.), rappresenta uno dei compiti più rilevanti che la costruzione di ACCREDIA attribuisce al Comitato di Indirizzo e Garanzia. Questo è ben percepito dai Componenti, oltre che dall'Ente nel suo complesso. Non a caso oltre un terzo dei Componenti del Comitato si sono offerti di far parte del Gruppo di Lavoro incaricato di approfondire alcuni argomenti chiave, prima di predisporre il testo. Infatti, allo scopo di contemperare le esigenze di partecipazione allargata, con quelle di funzionalità, si è scelto di segmentare il Gruppo in tre parti, ciascuna con tematiche distinte.

L'avvio della fase preliminare è avvenuto per tempo, e questo ha consentito un dibattito largo e approfondito. In tale fase i Gruppi hanno anche espresso il proprio parere su forma e struttura del documento, ritenendo che, in linea di massima, il modello seguito nelle edizioni precedenti fosse ancora valido.

Si è perciò deciso di confermare l'impostazione del D.P., come anche la sua durata triennale, con una verifica intermedia dei risultati, da condurre nella seconda metà del 2022.

Gli argomenti sono trattati nei capitoli che seguono. Alcuni attraversano più o meno direttamente i Dipartimenti, mentre due *Focus* sono stati dedicati a tematiche specifiche per le quali sono state segnalate esigenze particolari: Agroalimentare e Certificazione delle Figure Professionali.

Si allegano una tabella riferibile al contributo dell'Infrastruttura per la Qualità alla Sostenibilità, nonché un documento, relativo all'attuazione della Legge n. 4/2013, già approvato dal Comitato di Indirizzo e Garanzia nel 2020.

Infine, nel documento correlato "Stato di attuazione del Documento di programma 2018/2020" si trova una sintetica valutazione sull'attuazione delle azioni prospettate nel Documento di Programma 2018/2020.

2. ESTENDERE LA TEMATICA DEL CONFLITTO D'INTERESSE

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia si è spesso occupato del tema dell'Imparzialità, e in particolare ha sviluppato un'approfondita analisi delle casistiche che possono fare emergere un inaccettabile conflitto di interessi, nel campo delle certificazioni per i sistemi di gestione. L'ultimo aggiornamento del relativo documento (*"Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di Certificazione accreditati"*), risale a dicembre 2019.

Queste raccomandazioni, peraltro, sono state particolarmente apprezzate dai Comitati Settoriali coinvolti, nella loro funzione di delibera sulla concessione o il mantenimento dell'accreditamento, e naturalmente sono anche risultate gradite agli Organismi di Certificazione accreditati, offrendo utili riferimenti per l'Analisi dei Rischi che deve essere svolta per le proprie attività.

Si ritiene che sia ora necessario estendere questa analisi puntuale ad altri settori presidiati dall'accreditamento, inclusi i Laboratori, e tenendo conto anche del concetto di indipendenza. A tal fine si potrebbe usare il medesimo schema già seguito nel citato documento, basato su una tabella che individua i singoli aspetti di questi rischi, chiarendo se questi sono semplicemente inaccettabili, o possono essere tenuti sotto controllo attraverso un'appropriata gestione (analisi dei rischi).

Per quanto riguarda i singoli campi di accreditamento, pare prioritario dedicare attenzione alle certificazioni di prodotto, con particolare riguardo agli ambiti in cui questa attività è riservata ad Organismi dotati di una specifica autorizzazione o abilitazione ministeriale, dove c'è una forte incidenza di aspetti normati da Leggi o Regolamenti, di cui ACCREDIA deve tener conto.

Subito dopo ci si potrebbe dedicare alle certificazioni delle persone, mentre successivamente l'analisi si estenderà agli altri ambiti: prove, ispezioni e tarature.

Il metodo non può che essere quello della consultazione delle Parti Interessate, attraverso Gruppi di Lavoro *ad hoc*, e naturalmente senza discostarsi dai cardini fissati nelle rispettive norme di accreditamento, seguendo il principio del *"no more nor less"*.

Può essere opportuna, infine, una riflessione specifica per individuare le modalità con le quali l'attività di accreditamento può conferire maggiore spessore all'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) dei reati presupposto di cui all'art 25 del D. Lgs. n. 231/01, anche alla luce della prossima emanazione della norma sul *Compliance Management System* (ISO 37301).

3. DOPO L'EMERGENZA COVID. COSA RESTERÀ? COME MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA?

Come moltissimi Soggetti privati e pubblici, anche le Organizzazioni che fanno parte della Infrastruttura per la Qualità hanno dovuto, in pochissime settimane, modificare processi e metodi di lavoro, per tener conto dei vincoli dettati dall'emergenza sanitaria, che indubbiamente proseguirà per diversi mesi. Ed è sembrato necessario sviluppare il tema, anche in una proiezione non solo emergenziale, ma di medio-lungo termine.

Analizzando quanto ACCREDIA si è trovata a gestire, emergono vari fattori: dal calo dei volumi di attività, con i conseguenti effetti di "*spending review*", ad un diverso utilizzo dei locali. Su questi aspetti, non è il caso di soffermarsi, mentre per ciò che riguarda la gestione del Personale, basti dire che nei sei mesi successivi allo scoppio dell'epidemia, le presenze in Ufficio si sono ridotte dell'83%, rispetto a prima.

Il ricorso al lavoro agile si è dunque trasformato da elemento episodico, a prassi diffusa, con le conseguenti necessità collegate (maggiori dotazioni di *devices* IT, evoluzione dei *software* per le videoriunioni; rafforzamento delle attività di formazione; monitoraggio a distanza, diverse procedure di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori, anche quando operano fuori dalla sede). Sul tema, comunque, in questa sede è sufficiente dire che questa esperienza verrà mantenuta e perfezionata, anche perseguendo le opportune intese di tipo sindacale.

Invece, considerando che l'attività di verifica sui CAB è in gran parte "itinerante", pare più interessante occuparsi delle verifiche da remoto, che in presenza del blocco degli spostamenti (soprattutto nei mesi di marzo e aprile), sono diventati il canale quasi esclusivo (e tuttora largamente prevalente), per effettuare le verifiche presso la sede dei CAB e in accompagnamento.

L'esperienza è stata giudicata positivamente dai CAB che hanno risposto al Questionario di *Customer Satisfaction*, diffuso da ACCREDIA a maggio 2020, specialmente per gli aspetti organizzativi e la funzionalità degli strumenti di collegamento utilizzati. Sul piano quantitativo, alla fine dell'anno si registra una percentuale di circa il 75% di verifiche da remoto, rispetto al totale. Non si è trattato perciò di un fenomeno limitato alla fase più acuta dell'emergenza.

Pertanto, in ACCREDIA, oltre a definire Linee Guida interne, avviare la digitalizzazione dei certificati di accreditamento, diffondere diverse Circolari e impostare un'immediata azione di formazione degli Ispettori, si sono svolte delle analisi delle diverse tipologie di verifica, per selezionare quelle che non era possibile gestire esclusivamente da remoto.

Va citato anche il frequente ricorso alle visite miste (quando solo parte del *Team* opera da remoto) che, anche nella prospettiva del ritorno alla normalità, possono rappresentare, almeno in certi casi, la soluzione ideale. In questo modo, Efficacia ed Efficienza potrebbero infatti coincidere. Le verifiche da remoto, poi, sono particolarmente indicate per le attività di monitoraggio degli Ispettori ACCREDIA.

In base all'esperienza maturata sulle verifiche da remoto, anche da parte degli Ispettori ACCREDIA, emerge una progressiva fluidità, rispetto alle prime settimane, mentre ci sono certamente spazi di miglioramento, specialmente per le verifiche in accompagnamento, dato che in tale fattispecie, spesso si sono registrati ostacoli tecnologici, dovuti anche all'intervento del terzo Soggetto (l'Organizzazione ospitante).

Tutti questi aspetti qui elencati con riferimento alle attività di accreditamento, si sono anche evidenziati nelle attività svolte dai Soggetti accreditati nei confronti dei propri Clienti, con peculiarità differenti, in funzione della tipologia di CAB, cioè Organismi di Certificazione, di Ispezione o Laboratori di Prova e Taratura.

Di conseguenza, in prospettiva futura, occorre pensare a due declinazioni delle attività di verifica da remoto: da un lato, quelle effettuate da ACCREDIA, valutabili in base ai parametri di Efficacia ed Efficienza, dall'altro quelle che i CAB svolgono sulle Organizzazioni Clienti, che devono rispondere anche alle esigenze di conformità alla norma tecnica pertinente.

Certamente vanno definite in maniera chiara delle regole a livello internazionale, anche se IAF si è fatta trovare pronta per la gestione della pandemia, disponendo già di vari documenti specifici (IAF MD 04 sull'uso delle tecniche di comunicazione ICT negli *audit* in remoto da parte dei CAB; IAF ID 03 per la gestione di eventi straordinari, e IAF ID 12 per le verifiche da remoto condotte dagli Enti di Accreditamento), e avendo attivato una *task force* che è stata in grado di formulare nuove FAQ per la gestione dell'emergenza (disponibili sul sito IAF).

ACCREDIA sta lavorando ad una risoluzione che dia un valore legale alle FAQ IAF, e su uno *statement* congiunto (IAF-ILAC) per permettere agli Enti di Accreditamento di prorogare la validità degli accreditamenti (cosa già permessa da IAF ma non da ILAC). Un documento congiunto sulla conduzione delle visite è stato pubblicato in data 2 febbraio 2021.

Tuttavia, più si esce dall'Europa - che comunque sta avendo un ruolo trainante - più le questioni si complicano. Ad esempio, in alcuni Paesi africani ci sono serissimi problemi di connessione, per cui si sta ragionando anche su uno scenario in cui è semplicemente impossibile fare la verifica da remoto, e si prefigura la necessità di una proroga *tout court* dei certificati emessi.

È dunque necessario agire sui due livelli: internazionale e italiano. In un certo senso, le proposte che ACCREDIA sta presentando in EA, IAF e ILAC dovrebbero trovare una funzione di "*mirror committee*", all'interno del CIG.

Il CIG ha comunque individuato **alcune questioni da approfondire** riguardanti sia le attività di ACCREDIA, che quelle dei CAB, fornendo **prime indicazioni**, per i seguenti temi, individuati come prioritari:

- a) pieno riconoscimento del valore delle visite da remoto come attività di verifica che dà soddisfacenti garanzie di robustezza;
- b) definizione di una disciplina delle verifiche da remoto sia di ACCREDIA, che dei CAB (quando non sono indicate? quando devono essere del tutto vietate? Come si impostano le modalità organizzative?);
- c) analisi specifica di alcune valutazioni di conformità (es.: prove su emissioni dai camini; sicurezza del lavoro riguardo impianti e macchinari; tarature);
- d) opportunità del ricorso alle forme ibride (parte del *Team* in sede, parte in remoto), con relativa disciplina;
- e) esame degli strumenti che ACCREDIA usa per le proprie valutazioni sui CAB, intesi come Circolari/Regole, firma dei rapporti di verifica, registrazioni di parte della verifica, fotografie/riprese, disponibilità di *devices*;

- f) analisi specifica delle verifiche in accompagnamento, svolte insieme agli Organismi di Certificazione e Ispezione, per superare le difficoltà emerse sul piano della logistica e dell'uso di tecniche di comunicazione ICT (es.: ripresa di locali/oggetti/persona, e relativo consenso);
- g) approfondimento su alcuni aspetti delle attività che i CAB svolgono da remoto (es.: selezione, qualifica e monitoraggio degli Ispettori; esami per le certificazioni del Personale; tarature; ispezione);
- h) implicazioni economiche delle nuove modalità di verifica da remoto su ACCREDIA, sui CAB e sulle attività di valutazione della conformità in genere.

Andranno infine monitorati e valutati il gradimento e l'accettazione di queste nuove tipologie di verifica da parte dei Clienti dei CAB.

4. L'INFRASTRUTTURA PER LA QUALITÀ È UNA RISORSA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE

Il Comitato intende mettere in evidenza che le varie componenti dell'Infrastruttura per la Qualità - e in particolare l'Accreditamento, le Valutazioni di Conformità e la Normazione Tecnica - sono una risorsa rilevante per le prospettive future della nostra Società.

Quando si parla di "futuro sostenibile", non ci si riferisce, come accadeva fino a qualche anno fa, ai soli aspetti di tutela ambientale (che tuttavia rimangono di assoluto rilievo), ma più in generale ai concetti di ESG (*Environment Social Governance*), diffusi nelle filiere industriali, o se si preferisce, di crescita economica duratura.

Per avere punti di riferimento oggettivi, è sembrato perciò inevitabile fare riferimento ai 17 "*Sustainable Development Goals*" (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, tenendo anche conto del supporto che l'accREDITamento, con le rispettive valutazioni di conformità, può fornire al trasferimento dell'innovazione nelle filiere e nei processi aziendali. Senza trascurare il fatto che in questa cornice globale dovrebbero inquadrarsi le politiche comunitarie, finalizzate ad accelerare la duplice transizione a una Società digitale e parallelamente più verde, in particolare con la comunicazione sul *Green Deal* europeo e sull'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, e quelle nazionali, in particolare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe rappresentare il riferimento per le politiche che indirizzano gli interventi e gli investimenti dei prossimi anni.

È stata così riprodotta, in una tabella riportata in "Allegato n. 1", una ricognizione che lega, a quasi tutti i 17 obiettivi dell'Agenda ONU, una o più valutazioni di conformità, che già oggi sono utilizzate, offrendo garanzie di affidabilità per i più rilevanti temi di carattere sociale ed economico.

E tanti altri schemi accreditati potrebbero parimenti contribuire, se si allargasse la considerazione ad altre forme di valutazione della conformità, oggi non accreditate. Anch'esse sono evidenziate in questa panoramica, molto ampia, ma che non vuole avere carattere di esaustività. Del resto, sarebbe inopportuno scendere troppo nei dettagli, nel presente Documento.

In questo capitolo si citano alcuni argomenti di carattere generale. Il modo in cui verranno adottate azioni specifiche, viene lasciato ai diversi Organi dell'Ente, incluso il Comitato di Indirizzo e Garanzia, che si avvia ad essere rinnovato, e al quale spetta anche il compito di monitorare l'attuazione delle diverse azioni.

In ogni caso, alcuni macro temi, come ad esempio la tutela ambientale, avranno sicuramente valore prioritario (e d'altronde sono moltissimi gli schemi accreditati che a questo filone fanno riferimento). Lo stesso si può dire per la *safety*, intesa come sicurezza dei prodotti, inclusi gli alimenti.

Un richiamo specifico, per la rilevanza sociale, meritano anche le certificazioni, già ampiamente diffuse, dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, mentre tale obiettivo potrebbe essere utilmente perseguito anche con altri strumenti ancora non utilizzati, come ad esempio la norma UNI ISO 39001, per la sicurezza stradale.

E, per rimanere nel campo dell'attualità, l'avvio dell'accreditamento per le BioBanche fornirà una maggiore affidabilità agli Istituti di Ricerca che operano nel campo della salute umana e della conservazione del patrimonio genetico in campo vegetale ed animale.

Tornando all'obiettivo di fornire supporto all'innovazione tecnologica, il Comitato vuole anche sottolineare il valore strategico di alcune valutazioni di conformità: si pensi al ruolo che le misurazioni hanno in molti processi industriali di particolare spessore tecnico, e di riflesso alla necessità di un ruolo più rilevante per i Laboratori di Taratura.

Molte altre esperienze interessanti sono già in atto, come le asseverazioni che gli Organismi di Certificazione e Ispezione possono rilasciare per gli investimenti sostenuti dal Piano di Transizione, dopo la positiva esperienza di "Industria 4.0". Si ritiene che una loro estensione, nelle proposte che il Governo Italiano ha presentato alla Commissione Europea (e, soprattutto, nella attuazione pratica degli investimenti previsti), sia oltremodo utile.

Si dovrà perciò considerare largamente il ricorso alla Normazione Tecnica e all'opera di Laboratori e Organismi accreditati, anche nel vasto campo della digitalizzazione dei processi e della diffusione dell'uso dell'IT nella vita quotidiana di Cittadini e Imprese, tutelando aspetti di fondamentale importanza, come la concorrenza, l'equità fiscale, la *cibersecurity*, il diritto alla tutela dei dati sensibili.

Altro tema da mettere in rilievo è quello della Transizione Energetica, che richiede misure, prove e certificazioni, proprio perché le fonti sono "*multipoint*", con la chiara evoluzione rispetto al precedente modello di produzione dell'energia elettrica, basato sulle tradizionali centrali di grandi dimensioni.

L'Ente di accreditamento non può indirizzare le scelte del decisore politico; è chiamato semmai ad operare per supportarle e renderle più efficaci. Da questo punto di vista - a parte le azioni di ACCREDIA già in essere per la valorizzazione del sistema delle valutazioni di conformità accreditate, attraverso piani mirati di comunicazione - il modo migliore è quello di garantire i più elevati standard di Qualità, Efficacia ed Efficienza, da parte dell'Ente e dei Soggetti accreditati. Anche promuovendo, a tal fine, le specifiche azioni evidenziate in altre parti del Documento. Ad esempio, ACCREDIA potrebbe dedicare a questo filone una ricerca, da inquadrare nell'Osservatorio dell'Ente.

Infine, una riflessione specifica merita il tema della Responsabilità Sociale, sul quale l'accreditamento potrebbe avere un ruolo più rilevante, specie di fronte al fatto che qui si comprendono, in una visione più ampia, altri temi prima citati (dall'ambiente, alla tutela del lavoro). In particolare - preso atto che non può essere certificata sotto accreditamento la norma ISO 26000, malgrado appaia come il principale standard di riferimento, e sia ora diventata "UNI EN" - si auspica in questo campo un ricorso più diffuso alle attività accreditate, anche considerando che la 26000 viene largamente richiamata in molte procedure di selezione, sia pubbliche, che private.

ACCREDIA, intanto, ha già preso un'importante iniziativa, promuovendo la Prassi di Riferimento (n. 102), che UNI ha sviluppato per i "*claim* di sostenibilità".

5. FOCUS "A": LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

L'evoluzione del quadro normativo (Legge 14 gennaio 2013 n. 4, e Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, cui ha fatto seguito il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018), ha posto al centro dell'attenzione le attività di certificazione delle Attività Professionali.

A) QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI (QNQ) - D. LGS. N. 13/2013 E DECRETO 8 GENNAIO 2018

L'istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Europeo delle Qualifiche, raccordando il sistema italiano delle qualificazioni con quello degli altri Paesi europei.

Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni, riunendo in un sistema organico quelle esistenti su scala nazionale e relative ai diversi segmenti dei sistemi di istruzione e formazione, rappresenta un elemento importante di unitarietà, assicurando validità e riconoscibilità alle certificazioni ottenute in diversi ambiti e, nei sistemi più avanzati, grazie al riconoscimento delle esperienze maturate in contesti di apprendimento non formali e informali.

È perciò importante trovare la giusta collocazione, in questo Quadro Europeo, anche per le attività di certificazione regolate dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Si dovrà quindi dialogare con le Istituzioni per ottenere una referenziazione al QNQ delle certificazioni accreditate, attraverso per esempio un'apposita sezione dell'Atlante del Lavoro (non quindi nel repertorio, riservato ad Enti titolati), e di conseguenza avere una referenziazione al Quadro Europeo delle Qualifiche EQF (*European Qualification Framework*).

B) PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI - LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 4

L'evoluzione tecnologica e la globalizzazione hanno fatto emergere nuovi bisogni e quindi nuove professioni, molte delle quali senza una chiara riconoscibilità e senza regole che ne definiscano qualificazione, competenze, tutela.

ISO, CEN e UNI hanno varato numerose iniziative di qualificazione di queste attività professionali. Anche il Legislatore ha riconosciuto l'importanza di questa attività di normazione: la Legge n. 4 del 2013 applica il principio di sinergia tra Legislazione e Normazione Tecnica, in particolare con l'articolo 9, che rimanda alle norme (UNI, EN, ISO) per definire i principi e i criteri che disciplinano l'esercizio autoregolamentato dell'attività professionale.

Dopo qualche anno di applicazione di questa Legge, sono emersi numerosi spunti di riflessione, che sarebbe utile considerare, nell'ottica di promuovere un ulteriore sviluppo di tale schema, attraverso un reale confronto con tutte le Parti Interessate (Autorità di Regolazione, Enti di Normazione e di Accreditamento, Associazioni di Categoria, Organismi Accreditati, Ordini Professionali, Persone Certificate).

Il Documento "Allegato n. 2", frutto del confronto svolto all'interno di un Gruppo di Lavoro del CIG, dettaglia tali questioni. Nei prossimi anni si dovrà quindi lavorare per dare piena applicazione alla Legge 4, perché la certificazione accreditata diventi uno strumento privilegiato per l'innovazione e la conoscenza, garantendo la mobilità delle Persone.

Questo tenendo conto delle esigenze dei Professionisti, che cambiano insieme al mercato del lavoro, che oggi sta prediligendo la certificazione di una singola professione, ma che forse, in futuro, sarà orientata più verso la certificazione delle singole competenze (*microcredentials*).

6. FOCUS "B": L'AGRO-ALIMENTARE

La filiera Agro-Alimentare ha da tempo un ruolo importante, nelle attività di accreditamento in Italia, e questo ben prima della nascita di ACCREDIA. Sia sotto il profilo della sicurezza degli alimenti (l'Italia attribuisce a questo obiettivo un alto grado di priorità, obbligando l'accREDITamento anche per i Laboratori dedicati ai piani di autocontrollo, e non solo per quelli ufficiali), che riguardo alla valorizzazione delle filiere di qualità: agricoltura biologica e prodotti a denominazione d'origine.

L'attenzione delle Parti Interessate non viene meno, e anzi viene sollecitato un rafforzamento di tali attività, anche in altri ambiti, sinora non toccati, ampliando l'obbligo dell'accREDITamento a favore di altri Sistemi di Qualità nazionali, come l'Etichettatura delle Carni e il Benessere Animale. Su quest'ultimo filone, esiste già una disposizione normativa che attua il principio (Legge n. 77/2020, art. 224-bis). Per altri schemi di qualità, come quello della produzione integrata, verranno compiuti dei passi, per sondare gli orientamenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle altre Parti coinvolte.

Certamente potranno giovare ad una maggiore integrazione, tra l'accREDITamento e le rispettive certificazioni emesse dagli Organismi, intese più solide tra il Ministero e ACCREDIA (auspicabilmente da allargare alle Regioni). L'Ente riproporrà al Ministero la stipula di una Convenzione, seguendo i modelli in essere con gli altri Ministeri, ma nel frattempo si rafforzeranno le collaborazioni operative già in essere, ad esempio per la formazione incrociata di Funzionari ed *Auditor* addetti, e l'accesso alle rispettive Banche Dati.

Proprio sull'uso delle Banche Dati si è svolto un approfondimento molto intenso, nella fase di preparazione del presente Documento, dal quale sono emersi degli spunti di rilievo. In particolare il Comitato apprezza l'impegno che ACCREDIA ha profuso in passato per l'implementazione di alcune Banche Dati, e segnatamente di "DATABIO", che ha rappresentato un'esperienza notevole, non solo come fonte di conoscenza degli Operatori certificati, ma anche per il tentativo di usarla come piattaforma per un controllo efficace delle transazioni, contrastando frodi ed irregolarità.

In presenza dell'art. 5, c. 12 del Decreto Legislativo n. 20/2018 - che ha previsto di realizzare una Banca Dati pubblica delle transazioni - si fa appello per non disperdere questa esperienza, quanto meno salvaguardando i caratteri di interoperabilità, le scelte effettuate in termini di codifica dei prodotti e il ruolo riconosciuto agli Organismi di Certificazione, che devono alimentare la Banca Dati in modo puntuale e con metodologie armonizzate.

Più in generale l'Ente potrebbe sviluppare altre Banche Dati utilizzabili, ad esempio, nella gestione di alcune misure di sostegno, nazionali o comunitarie.

Infine, si potrebbero esplorare nuove azioni per rafforzare l'integrazione di filiera e favorire l'internazionalizzazione. In particolare, si potrebbero analizzare le piattaforme informatiche esistenti, mentre si propone all'Ente di realizzare un'attività di ricerca per promuovere il valore delle valutazioni di conformità, attraverso una mappatura dei Sistemi di Qualità interessati, e dei Marchi utilizzati.

GRUPPO DI LAVORO "C"
"DOCUMENTO DI PROGRAMMA CIG 2021/2023"

Di seguito si mettono a raffronto i "sustainable goals" dell'Agenda ONU 2030, con alcune valutazioni di conformità - già operanti o (quelle evidenziate **in carattere rosso**), implementabili potenzialmente in breve tempo - che possono fattivamente contribuire al conseguimento di tali obiettivi in modo diretto.

Naturalmente, è il complesso delle Valutazioni di Conformità (certificazioni, ispezioni, prove, verifiche e tarature), inteso anche come anello terminale dell'Infrastruttura per la Qualità, che contribuisce in linea generale allo sviluppo economico, alla produttività ed alla sostenibilità.

Si è perciò evitato di richiamare più volte schemi "orizzontali" (l'ispezione, la taratura, etc.), così come forme di certificazione particolarmente diffuse, come i sistemi di gestione per la qualità, che tuttavia fattivamente contribuiscono a migliorare l'efficienza e la redditività delle Organizzazioni/Imprese che li adottano, dando perciò un apporto indiretto di notevole entità al complesso delle azioni che l'ONU sollecita.

SDG	TEMI "AGENDA ONU 2030"	VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ ACCREDITATE IN ESSERE O POTENZIALI
1.	PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO.	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. UNI EN ISO 9001. UNI ISO 37101 - SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE COMUNITÀ.

2.	PORRE FINE ALLA FAME , RAGGIUNGERE LA SICUREZZA ALIMENTARE , MIGLIORARE LA NUTRIZIONE E PROMUOVERE UN' AGRICOLTURA SOSTENIBILE .	<p>PROVE DI LABORATORIO PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI, INCLUSE LE ANALISI SU AGENTI PATOGENI O TOSSICI RESIDUI DI FARMACI E FITOFARMACI E QUELLE PER LA SANITÀ DELLE PIANTE.</p> <p>CERTIFICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO.</p> <p>CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E VINI A DOP.</p> <p>CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI.</p> <p>UNI EN ISO 14001, VERIFICA E VALIDAZIONE DEI CLAIM AMBIENTALI (GHS, CARBON FOOTPRINT, ETS..).</p> <p>CERTIFICAZIONE DEI FERTILIZZANTI.</p> <p>CERTIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE BASATO SULLA UNI EN 26000 o SA 8000.</p>
3.	ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ.	<p>ANALISI CLINICHE E TARATURE DI STRUMENTI UTILIZZATI IN AMBITO SANITARIO.</p> <p>PROVE DI LABORATORIO PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI.</p> <p>ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI CLINICI.</p> <p>CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO (UNI CEI EN 13485).</p> <p>CERTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI.</p> <p>CERTIFICAZIONE DEL MEDICO DIABETOLOGO.</p> <p>UNI EN ISO 41001 - FACILITY MANAGEMENT.</p> <p>CERTIFICAZIONE COSMETICI.</p> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TUTTE LE MARCATURE CE NUOVO APPROCCIO.</p> <p>UNI ISO 45001 - SICUREZZA.</p> <p>CERTIFICAZIONE DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE.</p> <p>ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (UNI PDR 24).</p>
4.	FORNIRE UN' ISTRUZIONE DI QUALITÀ , EQUA ED INCLUSIVA, ED OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI.	<p>CERTIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO (UNI PDR 42).</p> <p>CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LE ORGANIZZAZIONI EDUCATIVE (UNI ISO 21001).</p> <p>UNI ISO 29993:2019 - FORMAZIONE NON FORMALE.</p>
5.	RAGGIUNGERE L' UGUAGLIANZA DI GENERE ED EMANCIPARE TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE.	<p>CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE ORGANIZZAZIONI (UNI PDR 17) E/O IN BASE ALLA PDR 18, CHE HA L' OBIETTIVO DELL' ELIMINAZIONE DEI PREGIUDIZI.</p>

6.	GARANTIRE A TUTTI LA DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL'ACQUA E DELLE STRUTTURE IGIENICO SANITARIE.	PROVE DI LABORATORIO SULLE ACQUE PER IL CONSUMO UMANO. CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MATERIALE PLASTICO. SALDATURA. UNI CEI EN ISO 13485. CERTIFICAZIONE DI SISTEMI SANITARI NON COLLEGATI A RETI FOGNARIE (UNI ISO 30500).
7.	ASSICURARE A TUTTI L'ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI.	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA E ESCO. CERTIFICAZIONE DEGLI ESPERTI I GESTIONE DELL'ENERGIA. CERTIFICAZIONE DEI BIOCABURANTI. PROVE SUI COLLETTORI SOLARI, SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SULLE STAZIONI DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE. UNI ISO 55001 ASSET MANAGEMENT. CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ PER L'ECOBONUS.
8.	INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE, UN' OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA E UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI.	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROVE NON DISTRUTTIVE SULLA SICUREZZA DI IMPIANTI ED OPERE. CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL SALDATORE E DEGLI ADDETTI ALLE PND. CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE (UNI EN ISO 22313). CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE STRADE (UNI ISO 39001). CERTIFICAZIONE MATERIALE ROTABILE. CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ESPERTO RISORSE UMANE. CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEGLI ENTI PROPRIETARI PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ("LEGGE GENOVA – ATTIVITÀ ANSFISA).
9.	COSTRUIRE UN' INFRASTRUTTURA RESILIENTE E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE.	L'INTERA GAMMA DELLE ISPEZIONI, DELLE TARATURE E DELLE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI/SERVIZI E DELLE FIGURE PROFESSIONALI. CERTIFICAZIONI E PROVE SULLE NORME TECNICHE DI SETTORE (ES. NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI). MANAGER DELL'INNOVAZIONE. CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER IL BUSINESS COLLABORATIVO (UNI ISO 44001), NONCHÉ PER L'USO DI

		STRUMENTI E METODI PER UNA PARTNERSHIP COLLABORATIVA PER L'INNOVAZIONE. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE BASATO SULLA UNI EN ISO 56000.
10.	RIDURRE LA DISUGUAGLIANZA ALL'INTERNO E FRA LE NAZIONI.	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ISO/TS 54001 - SISTEMA DI GESTIONE PER ORGANIZZAZIONI ELETTE. CERTIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE BASATO SULLA UNI EN ISO 26000 o SA 8000.
11.	RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SCURI, DURATURI E SOSTENIBILI.	ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI EDIFICI. REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR). SMART CITY (UNI ISO 37122).
12.	GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO .	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO ED ISPEZIONI CONDOTTE DAGLI "ORGANISMI NOTIFICATI" PER IL COMPLESSO DELLE DIRETTIVE DEL "NUOVO APPROCCIO". CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO BASATE SULLA SHELF LIFE. PESCA E FORESTE SOSTENIBILI. UNI EN ISO 34101 SISTEMA DI GESTIONE PER INDUSTRIA CACAO SOSTENIBILE. UNI ISO/TS 17033 CLAIM ETICI. PDR CLAIM ETICI DI SOSTENIBILITÀ. CERTIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE BASATO SULLA UNI EN ISO 26000 o SA 8000.
13.	PROMUOVERE AZIONI, A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO .	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE E PER L'EMAS. VERIFICHE SULLE EMISSIONI DI GHG. CERTIFICAZIONE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI PER I GAS FLUORURATI. CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA. CERTIFICAZIONE DEGLI ESPERTI I GESTIONE DELL'ENERGIA. CERTIFICAZIONE DEI BIOCARBURANTI. PROVE SUI COLLETTORI SOLARI, SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SULLE STAZIONI DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE.

		CERTIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ PER L'ECOBONUS.
14.	CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO DUREVOLE GLI OCEANI, I MARI E LE RISORSE MARINE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.	PROVE DI LABORATORIO SULLE ACQUE. CERTIFICAZIONE "FRIEND OF THE SEA". UNI EN ISO 29001 - SISTEMA DI GESTIONE PER OIL&GAS. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ARPA PER IL MONITORAGGIO BIOLOGICO DELLE ACQUE.
15.	PROTEGGERE, RISTABILIRE E FAVORIRE UN USO SOSTENIBILE DELL'ECOSISTEMA TERRESTRE .	CERTIFICAZIONE FSC E UNI ISO 38200 (CATENA DI CUSTODIA PER IL LEGNO) PER IL SETTORE FORESTALE. CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI. DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO BASATE SULLA SHELF LIFE.
16.	PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI.	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. UNI ISO 20121 EVENTI SOSTENIBILI. UNI EN ISO 22301 BUSINESS CONTINUITY. SICUREZZA INFORMAZIONI. CERTIFICAZIONI SETTORE AEROSPAZIO.
17.	RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE E RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.	

**Considerazioni sui primi anni di applicazione della Legge 4/2013
La normativa in materia di 'Professioni non organizzate in Ordini o Collegi'**

A qualche anno dall'applicazione della Legge 4/2013, si prova, col presente documento, ad elencare fattori positivi, elementi di riflessione e correlati spunti di miglioramento legati a quest'importante disposizione legislativa in materia di professioni.

La ricognizione, in particolare per gli aspetti più controversi o da migliorare, potrà fornire utili spunti per la redazione del nuovo documento di programma triennale del CIG).

Fattori positivi

- a) Inquadramento più chiaro e trasparente delle professioni non regolamentate e relativi ambiti di rappresentanza.
- b) Maggior riconoscimento per le professioni non regolamentate, con possibili futuri benefici ad esempio in materia di assicurazione del rischio professionale e previdenza.
- c) Crescita della trasparenza del mercato e conseguente tutela dei soggetti che fruiscono dei servizi offerti nell'ambito delle professioni, grazie al positivo contributo della normazione e della relativa certificazione.
- d) Interesse alla regolamentazione offerta dalle norme in tema di professioni che è sfociata nella pubblicazione di diverse norme UNI/PdR di settore. Sono state costituite una specifica Commissione Tecnica UNI in tema di professioni (UNI/CT 006 "Attività professionali non regolamentate") ed una importante Cabina di Regia (CdR) "Professioni", che vede partecipi i maggiori soggetti interessati al settore professioni.
- e) Crescita rilevante degli accreditamenti ISO/IEC 17024 (In questo campo l'Italia è seconda in area EA, dopo la Turchia, dove esiste una legislazione simile).
- f) Maggiore uniformità delle norme UNI/PdR in tema di professioni (seguendo una struttura identica – sulla base del cosiddetto Schema APNR, recentemente aggiornato ai fini della compatibilità con il QNQ di cui al Decreto 08/2018), compreso anche il dettaglio sui metodi di esame e le modalità di rinnovo e durata delle certificazioni. La nuova struttura delle norme, sviluppata dalla Cabina di Regia UNI, dovrebbe aiutare mercato, Enti ed Accredia a fare sì che non vi siano comportamenti disomogenei tra Enti. La nuova struttura di norma è inoltre di più facile lettura e dovrebbe aiutare i lavori normativi.

	Elemento di riflessione	Spunti di miglioramento
1	<p>Non è chiaro se, oltre alle norme UNI, ricadano sotto la legge 4 anche le UNI/PdR, questo perché la Legge 04/2013 parla esplicitamente di norme e non di prassi. Si precisa che nel 2013 non esistevano Pdr UNI nell'ambito professioni, mentre esistevano già documenti similari emessi da altri enti di normazione (es: CWA 16520:2012 Guide dog mobility instructor, CWA 16335:2011 Biosafety professional competence).</p> <p>Oggi dal sito MISE si rimanda all'elenco norme e prassi del sito Uni (le PdR sono comunque documenti para-normativi previsti dal Reg. 1025/2012 e dal nuovo Statuto UNI approvato in luglio).</p>	<p>Confronto con UNI per sapere se anche per le Pdr APNR ci sia stato un coinvolgimento delle parti interessate analogo a quello che avviene per le norme, e una valutazione dell'utilità del mercato.</p> <p>A seguito e in conseguenza di questo confronto, dialogo col MISE per chiarire se anche le UNI/PdR ricadono sotto la Legge 04/2013, oltre alle norme UNI APNR, in qualità di prodotti della normazione come da Regolamento UE 1025/2012 e in coerenza con il nuovo Statuto UNI.</p>
2	<p>Spesso alle norme o Pdr corrispondono pochi certificati, con disorientamento per il mercato. All'aumento degli accreditamenti non è seguito un aumento altrettanto importante delle certificazioni, se non in ambiti regolamentati. Questo ritardo probabilmente è dovuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla poca promozione dello strumento della certificazione da parte delle associazioni dei professionisti non regolamentate; alla non sempre chiara complementarietà con le attività riservate, che ha generato un confronto dialettico con una parte degli Ordini Professionali non presenti in Accredia; in parte al costo stesso della certificazione (le attestazioni da parte delle associazioni sono di solito gratuite, o il costo è incluso nella quota associativa); alla poca conoscenza delle norme, la cui diffusione è limitata anche dal loro costo (il numero dei download delle Pdr, essendo gratuite, è enormemente più alto rispetto alle norme) e, più in generale, del modello UNI in ambito professioni; ad un mercato che non distingue facilmente i concetti di formazione, qualifica e certificazione non compresa l'utilità per il mercato di alcune Norme / Pdr 	<p>Confronto nell'infrastruttura della qualità sulla strategia da sviluppare per diffondere maggiormente le norme UNI e il modello UNI in ambito professioni.</p> <p>Si ricorda che:</p> <ol style="list-style-type: none"> le qualificazioni possono basarsi su norme UNI solo se queste sono liberamente accessibili¹ Il MISE potrebbe offrire un contributo economico a UNI per coprire queste spese e rendere le norme gratuite² <p>Si ricorda inoltre che UNI sta iniziando a concedere l'utilizzo del Marchio UNI agli enti di certificazione accreditati, dietro corrispettivo, con l'obiettivo di pubblicare gratuitamente le norme UNI.</p>
3	<p>Confusione sul valore sul mercato di una certificazione accreditata (legge 4/2013) rispetto alle certificazioni rilasciate da enti titolari (cioè enti autorizzati o accreditati dalle Regioni, di cui al Dlgs 13/2013). La confusione è a livello:</p>	<p>1) Partecipazione all'inchiesta pubblica sul NQF (National qualifications frameworks, detto anche QNQ - Quadro Nazionale delle Qualificazioni), che</p>

¹ il DECRETO 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) riporta all'allegato 2 che "le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino".

² il DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223 precisa che al "fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo."

	<p>a. italiano (INAPP ha recentemente chiarito che le certificazioni accreditate non entreranno nel repertorio dell'Atlante del lavoro, riservato appunto alle certificazioni rilasciate da enti titolari, ma che sarà forse possibile una referenziazione al livello NQF delle qualifiche rilasciate sulla base di una norma UNI o comunque basate su uno schema di certificazione accreditato - es: schemi di certificazioni disciplinati dalla legge, come F-Gas)</p> <p>b. europeo. Per entrare nel repertorio europeo (che prima si riferiva a ESCO, adesso a EUROPASS) sembra sufficiente la referenziazione al livello NQF, che permette una automatica referenziazione all'EQF (European Qualification Framework).</p> <p>Questa confusione sta creando ostilità/diffidenza da parte delle Regioni nei confronti delle certificazioni. Una volta chiariti questi passaggi sarà necessaria una corretta informazione verso i soggetti interessati (Enti di formazione, Regioni, Associazioni)</p> <p>Si ricorda che la certificazione non è un sistema di accesso alla professione ma un sistema di conferma e garanzia al mercato rispetto la professionalità di una persona, avendo come parametro di riferimento una norma (concetto di valutazione della conformità).</p> <p>Una persona per poter essere certificata deve superare 4 step, svolti tutti da persone differenti, competenti e imparziali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un requisito formale (titolo di studio) e/o un requisito non formale (frequentazione di corsi o attestati rilasciati da Associazioni) 2. Superamento esame da parte dell'ente di certificazione 3. Valutazione svolta da una commissione di delibera dell'ente di certificazione 4. Attività di controllo svolta da Accredia <p>Una persona certificata ha quindi superato 4 livelli di controllo, processo che garantisce al mercato la professionalità della persona certificata.</p>	<p>dovrebbe partire da settembre/ottobre, inviando una comunicazione ad ANPAL (per conoscenza ministero Lavoro e INAPP).</p> <p>Cosa chiedere: UNI/Accredia richiedono la referenziazione al livello NQF delle qualifiche rilasciate su base norma/PdR elaborate da UNI, schemi proprietari o su base legge (se è richiamata una attività di valutazione della conformità - es. certificazione F-gas)</p> <p>Questo potrebbe permettere di entrare nel NQF attraverso un'apposita sezione dell'Atlante del lavoro (non però nel repertorio, riservato ad Enti titolati), e di conseguenza avere una referenziazione al quadro europeo EQF (european qualification framework).</p> <p>Un protocollo di intesa (UNI ACCREDIA INAPP ANPAL) potrebbe poi essere lo strumento per facilitare appunto lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti.</p> <p>Accredia continuerà comunque il confronto con le Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul tavolo di lavoro dell'Università Cattolica di Milano (Tavolo di discussione sulla Certificazione delle Competenze - ASAG UNICATT) • sul tavolo di lavoro informale aperto con la mediazione di PwC. <p>Si ricorda inoltre che anche il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) potrebbe in futuro essere coinvolto nella Cabina di Regia UNI.</p>
4	<p>Alcune volte le norme sono richiamate da leggi per attività formative e non di certificazione (es tecnici forestali), e a volte la certificazione a fronte di norme UNI può essere rilasciata da enti pubblici e non da enti di certificazione, nonostante ci siano già sul mercato vari enti accreditati.</p>	<p>Sollecitazione nei confronti delle Autorità competenti (Es: MISE, Ministero del lavoro, Ministero dell'Interno) a difendere il valore della certificazione accreditata ed evitare disposizioni legislative in contrasto con il Nuovo Approccio.</p>
5	<p>La legge 04/2013 non si applica alle "attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative". Questo ha creato a volte equivoci e incomprensioni tra i vari soggetti interessati, che hanno portato nei casi più gravi anche al ritiro di alcune norme. Come riflesso positivo, questo dialogo con le istituzioni ha portato lo Stato a disciplinare professioni prima non prese in considerazione (es: osteopata e chiropratico). Si ricorda che le norme possono disciplinare solo ambiti in cui viene svolta al più un'attività "tipica" di una professione, e non ambiti "riservati" per legge ad un ordine.</p>	<p>Utilizzo anche da parte di UNI dei principi esplicitati nel modulo/griglia sviluppato da Accredia per la valutazione degli schemi proprietari.</p> <p>Uni potrà in questo modo confermare ad Accredia, in sede di Cda/CD, che sono stati rispettati tutti i requisiti applicabili in tema di accreditamento (es: partecipazione e condivisione delle parti interessate)</p>

6	<p>Non è chiaro se sia lecito che un ente <u>non</u> accreditato possa certificare a fronte di una norma UNI.</p> <p>a) Il Decreto 13/2013, all'art 4, comma 5 dispone che <i>"gli Enti titolati, per l'erogazione di servizi di Certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento"</i>. Sembra quindi chiaro che sia vietata la certificazione a fronte di norme UNI da parte di soggetti <u>titolati</u> non accreditati. Attenzione che gli enti titolati non sono enti di certificazione, ma soggetti pubblici o privati in possesso di autorizzazione o accreditamento statale o regionale, comprese camere di commercio, scuole, università e istituzioni formative.</p> <p>b) Nella legge 4 del 2013 invece viene scritto all'art 9 <i>"Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, <u>possono</u> rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione"</i>. Si potrebbe quindi dedurre che enti di certificazione non accreditati (compreso le Associazioni di professionisti) non possono certificare a fronte di norme UNI.</p>	<p>Impegno del MISE a chiarire questo aspetto.</p> <p>Nel caso in cui fosse confermato questo divieto, prevedere eventuali sanzioni applicabili in caso di comportamenti scorretti, al fine di difendere il valore della certificazione accreditata.</p>
7	<p>A volte è alto il conflitto tra le parti interessate in sede UNI (alcuni tavoli non sono riusciti a finalizzare la norma, altri si sono persino arenati in fase pre-normativa), o a volte sorgono discussioni dopo la pubblicazione di una norma/PdR. Tali discussioni si riflettono anche sull'accreditamento, dove magari partecipano ai lavori organizzazioni differenti da quelle che hanno partecipato ai tavoli normativi.</p>	<p>Utilizzo anche da parte di UNI dei principi esplicitati nel modulo/griglia sviluppato da Accredia per la valutazione degli schemi proprietari.</p> <p>UNI potrà in questo modo confermare ad Accredia, in sede di Cda/CD, se sono stati rispettati tutti i requisiti applicabili in tema di accreditamento (es: partecipazione e condivisione delle parti interessate)</p>
8	<p>Ci sono equivoci sulla rilevanza legale/formale delle attestazioni rilasciate dalle associazioni rispetto alle certificazioni. Si segnala inoltre che l'elenco delle Associazioni riconosciute dal MISE è molto lungo e eterogeneo. Si precisa che la formazione può essere anche non formale, e quindi per legge chiunque la può erogare. Nelle norme spesso viene scritto che possono essere riconosciuti titoli provenienti dalle associazioni, per far comprendere il diverso livello tra attestazione e certificazione. Questa confusione crea anche delle difficoltà in sede di gare d'appalto (vengono spesso equiparate attestazioni e certificazioni), con possibili ricorsi e contenziosi.</p>	<p>Sollecitazione nei confronti del MISE a chiarire questo aspetto (es. sul sito dove è riportato "l'elenco delle associazioni professionali") del diverso valore delle attestazioni rilasciate dalle associazioni, rispetto alle certificazioni.</p>
9	<p>La legge 4/2013 considera anche le professioni specificate da norme elaborate a livello CEN ed ISO, oltre a quelle UNI. La legge 4 del 2013 prevede infatti che <i>"La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate</i></p>	<p>UNI dovrebbe riportare in elenco anche tutte le norme europee e internazionali che definiscono requisiti professionali e che, pertanto, ricadono sotto la legge 04/2013</p>

	<p>«normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.</p> <p>Sul sito del MISE sono però riportate solo norme elaborate da UNI in coerenza con il modello APNR di cui si è già parlato in precedenza, e le PdR (in futuro anche le PdR saranno comunque adeguate al nuovo framework).</p>	
10	<p>Organismi di certificazione, non accreditati nell'ambito specifico, rilasciano certificazioni a fronte di linee guida.</p> <p>Si ricorda che l'accREDITAMENTO può essere concesso solo a fronte di documenti normativi certificabili, e non quindi a fronte di linee guida (es: ISO/IEC TR 33018:2019 Information technology – Guidance for assessor competency)</p>	<p>Gli organismi coinvolti devono chiarire con maggiore trasparenza quando stanno operando fuori accREDITAMENTO.</p> <p>Si ricorda che non è possibile che un ente venga accREDITATO per certificare una linea guida, a meno che non sviluppi un proprio schema che si può basare su una linea guida (vedere punto 14).</p>
11	<p>Non è chiaro a quali norme quindi si applichi la legge 04/2013, ossia a tutte o solo a quelle riportanti i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità riconducibili ai principi e alle indicazioni dello EQF (nell'introduzione comune delle norme UNI APNR, in coerenza con il suddetto Schema APNR, c'è un richiamo esplicito alla Legge 04/2013).</p> <p>Occorre insomma chiarire se esiste una differenza tra "attività professionale", una "professione" e una "competenza".</p> <p>Ci sono norme che non disciplinano una professione, ma una specifica competenza.</p> <p>Esempio: UNI/PdR "Competenze commissari gare gas", che non tratta un profilo professionale, ma declina una serie di competenze necessarie per chi fa valutazioni in ambito settore gare gas. Rispetto all'approccio fino ad oggi considerato, questa UNI/PdR introduce un innovativo approccio che potrebbe avere ricadute interessanti anche in altri settori/ambiti.</p>	<p>Confronto con UNI / INAPP / ANPAL / MISE per comprendere come il problema sia stato risolto nell'Atlante del Lavoro.</p> <p>Una volta chiarito, comprendere come queste diverse categorie riescano a conciliarsi con la legge 04/2013.</p>
12	<p>Stanno nascendo nuovi modelli in cui si disciplinano le singole competenze, certificabili, per poi lasciare alle organizzazioni (es. le banche) la possibilità di costruire le professionalità necessarie sommando le singole competenze certificate.</p> <p>Si certificano quindi i singoli "mattoni" e non la professione specifica.</p> <p>È necessario tener conto di questa evoluzione anche nelle attività normative e negli schemi di accREDITAMENTO.</p> <p>Sarebbe utile chiarire se e come anche questo nuovo modello rientra nella legge 4/2013, anche se non parte dall'insieme di requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità riconducibili ai principi e alle indicazioni dello EQF.</p> <p>Questi singoli "mattoni" sono paragonabili alle Aree di Attività (ADA) utilizzate da INAPP nell'Atlante del lavoro (INAPP ha mappato circa 900 ADA).</p>	<p>Confronto con UNI / INAPP / ANPAL per comprendere come sviluppare norme di certificazioni mirate non ad una intera professione ma ad una singola area di attività</p>

<p>13</p>	<p>È possibile la certificazione a fronte di schemi proprietari, in assenza o in attesa di normazione in merito ad una specifica professione.</p> <p>In base alla ISO/IEC 17024, e ai documenti EA (EA 1/22) e IAF, è possibile accreditare schemi di certificazioni proprietari, in aggiunta agli schemi basati su norme).</p> <p>La Legge 4/2013 tuttavia precisa all'art. 6 che <i>"La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche"</i>.</p>	<p>Si auspica che la certificazione sulla base di uno schema proprietario rappresenti una attività propedeutica all'attività normativa.</p> <p>Confronto con UNI per la pubblicazione tempestiva di norme quando ne è prevista l'esistenza e la relativa certificazione da parte di leggi nazionali o comunitarie, per limitare il ricorso a schemi proprietari.</p>
------------------	---	--

Roma, 13 aprile 2021